

REGOLAMENTO (CE) N. 951/2000 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2000

che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e ammissione temporanea) nel secondo semestre 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a) e 709,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 589, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che la Commissione pubblica i tassi d'interesse compensatori, applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità.
- (2) Tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il secondo semestre 2000 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi di interesse compensatori annui di cui agli articoli 589, paragrafo 4, lettera a) e 709 paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, applicabili dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 sono i seguenti:

Belgio	3,07
Danimarca	3,48
Germania	3,07
Grecia	10,00
Spagna	3,07
Francia	3,07
Irlanda	3,07
Italia	3,07
Lussemburgo	3,07
Paesi Bassi	3,07
Austria	3,07
Portogallo	3,07
Finlandia	3,07
Svezia	3,46
Regno Unito	5,63.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25.